

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 34/09

23 aprile 2009

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-544/07

Uwe Ruffler / Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Walbrzychu

IL DIRITTO COMUNITARIO OSTA AL RIFIUTO DI RIDURRE L'IMPOSTA SUL REDDITO IN FUNZIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA VERSATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO

La limitazione del diritto alla riduzione, come quella prevista dalla normativa polacca, costituisce una restrizione non oggettivamente giustificata alla libertà di circolazione e di soggiorno

A norma della legislazione polacca soltanto i contributi di assicurazione malattia versati ad un organismo assicurativo polacco possono essere dedotti dall'imposta sul reddito.

Dopo aver vissuto in Germania, ove svolgeva un'attività quale lavoratore subordinato, il sig. Ruffler si è stabilito in Polonia, dove egli risiede stabilmente dal 2005 come pensionato. All'epoca in cui è sorta la controversia, il sig. Ruffler disponeva, come suoi unici redditi, di due prestazioni di pensione percepite in Germania, cioè: di una pensione di invalidità tassata in questo stesso Stato e di una pensione aziendale versata dalla società Volkswagen, tassata nel territorio polacco.

Nel corso del 2006, il sig. Ruffler ha chiesto all'amministrazione finanziaria polacca che l'imposta sul reddito di cui è debitore in Polonia a titolo della pensione aziendale da lui percepita in Germania fosse ridotta in funzione dell'importo dei contributi di assicurazione malattia da lui versati in Germania.

Poiché la sua domanda è stata respinta, il sig. Ruffler ha proposto un ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (tribunale amministrativo del voivodato di Wrocław) il quale sottopone alla Corte una questione sulla compatibilità della limitazione del diritto alla riduzione dell'imposta col diritto comunitario.

La Corte ricorda anzitutto che un soggetto il quale, dopo essere stato collocato a riposo, lascia lo Stato membro di cui è cittadino e dove ha svolto tutta la sua attività lavorativa per stabilire la sua residenza in un altro Stato membro, esercita il diritto di libera circolazione e di libero soggiorno negli Stati membri conferito dal Trattato CE a qualsiasi cittadino dell'Unione.

La Corte sottolinea poi che le facilitazioni istituite dal Trattato in materia di circolazione non potrebbero invero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dal farne uso dagli ostacoli posti al suo soggiorno nello Stato membro ospitante a causa di una normativa nazionale che penalizzi il fatto che egli ne abbia usufruito.

La Corte constata che una normativa quale quella prevista dal diritto polacco pone in essere una disparità di trattamento tra contribuenti residenti, a seconda che i contributi di assicurazione malattia deducibili dall'importo dell'imposta sul reddito dovuta in Polonia siano o no stati versati nell'ambito del regime nazionale di assicurazione obbligatoria di malattia. In applicazione di una siffatta normativa, soltanto i contribuenti i cui contributi di assicurazione malattia sono stati versati nello Stato membro di imposizione beneficiano del diritto alla riduzione dell'imposta.

La Corte rileva che i contribuenti residenti che versano contributi al regime polacco di assicurazione malattia e quelli facenti capo ad un regime di assicurazione obbligatoria di malattia di un altro Stato membro versano in situazioni comparabili per quanto riguarda i principi di imposizione in quanto in Polonia entrambi sono soggetti ad un obbligo tributario illimitato.

Pertanto l'imposizione dei loro redditi in tale Stato membro dovrebbe essere effettuata secondo gli stessi principi e quindi sulla base dei medesimi vantaggi fiscali, tra cui quello del diritto ad una riduzione dell'imposta sul reddito.

La normativa nazionale di cui trattasi, in quanto subordina la concessione di un vantaggio fiscale a titolo dei contributi di assicurazione malattia alla condizione che questi ultimi siano stati versati ad un organismo polacco di assicurazione malattia ed implica il diniego di tale vantaggio ai contribuenti che hanno versato contributi ad un organismo facente capo ad un altro Stato membro, svantaggia i contribuenti che, come il sig. Ruffler, hanno esercitato la loro libertà di circolazione lasciando lo Stato membro dove hanno svolto tutta la loro attività professionale per stabilirsi in Polonia.

La Corte ritiene che una limitazione del diritto alla riduzione dell'imposta sul reddito, come quella prevista in diritto polacco, costituisce una restrizione alla libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri che non è obiettivamente giustificata.

La circostanza per cui, da un lato, l'organismo tedesco di assicurazione obbligatoria copre solo le spese delle prestazioni effettivamente fornite al sig. Ruffler e, dall'altro, qualora quest'ultimo non benefici di prestazioni malattia, i suoi contributi non contribuiscono al finanziamento del regime polacco di assicurazione malattia, è al riguardo irrilevante.

La Corte rileva che il fatto che le spese delle prestazioni sanitarie erogate a cittadini tedeschi residenti in Polonia siano rimborsate al Fondo sanitario nazionale polacco dall'organismo tedesco di assicurazione malattia competente risulta dall'applicazione della normativa comunitaria relativa al coordinamento dei regimi di previdenza sociale¹.

Essa ricorda anche che il fatto che gli Stati membri non dispongano della facoltà di determinare quando debba applicarsi la propria legislazione o quella di un altro Stato membro, poiché essi sono tenuti ad osservare le disposizioni del diritto comunitario vigente, osta a che uno Stato

¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con il regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1).

membro miri in realtà, mediante misure fiscali, a compensare la mancata iscrizione al suo regime di previdenza sociale e la mancata riscossione dei contributi.

La Corte conclude che uno Stato membro non può trattare in maniera meno vantaggiosa il soggiorno e l'imposizione dei contribuenti residenti che, sulla base della normativa comunitaria relativa al coordinamento dei regimi di previdenza sociale, versano contributi ad un regime di previdenza sociale di un altro Stato membro.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: BG, CS, FR, DE, EN, ES, EL, IT, NL, PL, RO, SK, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-544/07>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674